



ADT

Associazione culturale
della scuola dei difensori tributari
fondata da Cesare Glendi

LA TREGUA FISCALE SECONDA GIORNATA DI APPROFONDIMENTO

18 APRILE 2023
ORE 17.30 - 19.30

Relatori e argomenti

Dott.ssa Genoveffa Ferrara, funzionaria Ufficio Controlli, Direzione regionale della Lombardia

- Adesione/definizione agevolata degli atti di accertamento (commi 179-185)
- Regolarizzazione degli omessi versamenti di rate degli istituti definitivi (commi 219-221)

Prof. ssa Avv. Caterina Corrado Oliva - Professore di II fascia in Diritto tributario (abilitazione nazionale), Professore a contratto Universitas Mercatorum, Socio Onorario di ADT

- Definizione agevolata delle liti pendenti (commi 186-205)
- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212)
- Rinuncia agevolata ai giudizi tributari in Cassazione (commi 213-218)

Il convegno e' gratuito
Partecipazione da
remoto

www.associazionedifensoritributari.com



Definizione, conciliazione e rinuncia agevolate delle controversie tributarie

Prof.ssa Avv. Caterina Corrado Oliva

Professore associato in Diritto tributario (abilitazione nazionale)

Studio Uckmar – Ass.ne Prof.le

Webinar, 18 aprile 2023

La definizione agevolata delle controversie tributarie *ex art. 1, co. 186-205, legge n. 197 del 2022*

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l' Agenzia delle entrate ovvero l' Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» (art. 1, c. 186)

Prassi:

- Ag. Entrate, circ. 27 gennaio 2023, n. 2 (p. 19-31)
- Ag. Entrate, ris. 14 febbraio 2023, n. 6 (codici tributo)
- Ag. Dogane, circ. 14 marzo 2023, n. 9
- Ag. Entrate, circ. 20 marzo 2023, n. 6 (p. 16-21)

Ambito di applicazione

- controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
 - non viene riproposto il discrimine degli «*atti impositivi*», che era invece presente nelle precedenti edizioni di definizione agevolata (es. d.l. n. 119 del 2018 e d.l. n. 50 del 2017)
 - sono definibili tutte le controversie devolute alla giurisdizione tributaria (*ex art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992*), aventi ad oggetto sia atti di natura impositiva sia atti meramente riscossivi
- controversie di cui è parte l' Agenzia delle entrate o l' Agenzia delle Dogane (quest'ultima è ricompresa per la prima volta nella disciplina di definizione agevolata)
 - con riferimento agli enti locali, il c. 205 stabilisce che essi decidano, entro il 31/03, se applicare o meno la definizione agevolata ai giudizi di cui sono parte direttamente o tramite un loro ente strumentale

Ambito di applicazione

- controversie pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 197), in ogni stato e grado del giudizio, anche nanti la Corte di Cassazione e anche in sede di rinvio:
 - il ricorso introduttivo deve essere stato notificato prima del 1° gennaio 2023, e alla data di presentazione della domanda di definizione, non deve essere ancora pervenuta una pronuncia definitiva (c. 192)
- escluse le controversie che hanno per oggetto, anche solo in parte (c. 193):
 - a) le risorse proprie dell'Unione europea e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- la definizione agevolata di cui all'art. 1, c. 186-205, l. n. 197 del 2022 si applica in alternativa alla definizione delle controversie tributarie pendenti nanti la Corte di Cassazione introdotta dall'art. 5, l. n. 130 del 2022 (c. 204), che era possibile fino al 16 gennaio 2023

Modalità di definizione

- la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione di apposita domanda e con il versamento delle somme dovute, il cui importo è correlato al valore della controversia, al grado e all'andamento del giudizio pendente (c. 194)
 - il valore della controversia è individuato ai sensi dell'art. 12, c. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ossia è l'imposta al netto di sanzioni e interessi
 - non sono definibili le controversie sui dinieghi delle istanze di rimborso (perché non vi sono importi da versare) e quelle di valore indeterminabile
- la domanda di definizione agevolata va presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo (o che vi è subentrato o ne ha la legittimazione)
 - entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.l. n. 34 del 2023)
 - va presentata una domanda distinta per ogni «*controversia autonoma*», ossia relativa a ciascun atto impugnato (c. 195)
 - non è ammessa la definizione *parziale* dei singoli atti impugnati

Modalità di definizione

- la definizione si perfeziona con il versamento degli importi dovuti, correlati al valore della lite e allo stato del giudizio al 01/01/2023:
 - 100% se la causa non è ancora pendente in I gr. o se l'ultima o unica pronuncia depositata è favorevole all'Agenzia (c. 186)
 - 90% se la causa è pendente e iscritta in I gr. ma non è ancora intervenuta sentenza + se pendono i termini per la riassunzione dopo sentenza di Cassazione o è stato riassunto il giudizio (c. 187)
 - 40% se l'Agenzia è risultata soccombente nell'unica o ultima sentenza di I gr. (c. 188)
 - 15% se l'Agenzia è risultata soccombente nell'ultima sentenza di II gr. (c. 188)
 - 5% se la causa è pendente in Cassazione e l'Agenzia è risultata *integralmente* soccombente in tutti i gradi precedenti (c. 190)
 - in caso di soccombenza ripartita, l'importo del tributo (al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni) è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188 (ossia al 40% o 15%), per la parte di atto annullata (c. 189)

- in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni (c. 191):
 - se sono collegate al tributo, non è dovuto alcun pagamento se il rapporto relativo al tributo è stato definito (anche con modalità diverse dalla def. agevolata). Altrimenti, se non vi vuole chiudere la controversia relativa al tributo, e le sanzioni sono collegate, le relative controversie sono definibili versando gli importi calcolati ai sensi dei commi 186-190.
 - se non sono collegate al tributo, occorre versare il 15% del valore della controversia se l' Agenzia è risultata soccombente nell' unica o ultima sentenza ovvero versare il 40% negli altri casi
- il pagamento può avvenire in un' unica soluzione o (per importi superiori a 1.000 euro) in forma rateale:
 - in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali deve essere versata entro il 30 sett 2023 (la seconda il 31 ott e poi 20 dic.)
 - si applicano gli interessi legali sulle rate successive alla prima
 - in caso di inadempimento, si applica l' art. 15-ter d.p.r. n. 602 del 1973
- non si applica la compensazione di cui all' art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997
- dagli importi dovuti, vanno scomputati quelli eventualmente già pagati, a qualunque titolo, in corso di giudizio. Non si dà mai luogo alla restituzione delle somme versate in eccesso (c. 196)

Effetti della definizione

- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali che non siano già passate in giudicato al 1° gennaio 2023 (c. 196)
- le controversie definibili non sono automaticamente sospese, ma se il contribuente fa apposita richiesta al giudice la controversia viene sospesa fino al 10 ottobre 2023
- in tal caso, entro quella data, il contribuente deve depositare in giudizio la domanda di definizione ed il versamento dell'importo dovuto (o prima rata). Ciò comporta la dichiarazione di estinzione del processo (c. 198)
- la definizione agevolata perfezionata dal *coobbligato* giova anche in favore degli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, con il solo limite del giudicato (c. 202)

Il diniego della definizione agevolata

- gli Uffici dell' Agenzia delle entrate e delle dogane verificano la regolarità e validità della domanda di definizione. In caso negativo, notificano al contribuente un provvedimento di *diniego* entro il 30 settembre 2024 (c. 200)
- il diniego può essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notificazione, dinanzi al medesimo organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia
 - se la domanda di definizione è stata presentata in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente congiuntamente al diniego di definizione (anche oltre il termine ordinario) entro 60 giorni
 - anche l'Ufficio può impugnare la sentenza entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica del diniego
- se il processo è stato dichiarato estinto a seguito del perfezionamento della definizione, il diniego è impugnabile davanti al medesimo organo che ha pronunciato l'estinzione ed è motivo di revocazione del relativo provvedimento. La revocazione va chiesta congiuntamente alla impugnazione del diniego (c. 201)

La conciliazione agevolata delle liti tributarie *ex art. 1, co. 206-2012, legge n. 197 del 2022*

«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» (art. 1, c. 206)

Prassi:

- Ag. Entrate, circ. 27 gennaio 2023, n. 2 (p. 31-34)

Ambito di applicazione

- la conciliazione stragiudiziale in esame opera «*in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204*» della legge n. 197 del 2022
- si applica alle controversie tributarie pendenti, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 197), nanti le Corti di giustizia tributaria di I e II grado
- in cui è parte l' Agenzia delle entrate (non si applica all' Agenzia delle dogane)
- aventi ad oggetto «*atti impositivi*», dunque non meramente riscossivi
- escluse le controversie che hanno per oggetto, anche solo in parte (c. 210):
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e l'Iva riscossa all'importazione
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

La procedura di conciliazione (1 di 2)

- ai fini della definizione delle controversie, le parti devono pervenire ad un accordo conciliativo fuori udienza o stragiudiziale ai sensi dell'art. 48, d.lgs. n. 546 del 1992 (le cui disposizioni si applicano nella specie, in quanto compatibili, cfr. c. 211):
 - l'accordo deve essere sottoscritto entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dall'art. 20, c. 1, lett. f), d.l. n. 34 del 2023)
 - le parti presentano in giudizio una «istanza congiunta» per la definizione, totale o parziale, della controversia
 - nell'accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento
 - le sanzioni sono ridotte *ex lege* ad 1/18 del minimo fissato dalla legge (c. 207)
Si tratta di una riduzione maggiore rispetto alle riduzioni previste ordinariamente dall'art. 48-*ter*, c. 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (riduzione al 40% del minimo in I gr. e al 50% del minimo in II gr.)

La procedura di conciliazione (2 di 2)

- il versamento delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione o in forma rateale (cfr. art. 48-ter, c. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992):
 - il versamento integrale e/o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo (c. 208)
 - è richiamato l'art. 8, d.lgs. n. 218 del 1997, che ammette la dilazione degli importi dovuti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima)
- in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della successiva:
 - il contribuente decade dal beneficio
 - l'Ufficio iscrive a ruolo le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni
 - si applica la sanzione del 30% (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997), aumentata della metà, sul residuo importo dovuto a titolo di imposta
- ai fini del versamento dell'importo dovuto, è espressamente esclusa la compensazione di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997

La rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Cassazione *ex* art. 1, co. 213-2018, legge n. 197 del 2022

«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio» (art. 1, c. 213)

Prassi:

- Ag. Entrate, circ. 27 gennaio 2023, n. 2 (p. 34-37)
- Ag. Entrate, circ. 20 marzo 2023, n. 6 (p. 21-22)

Ambito di applicazione

- la rinuncia opera «*in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204*» della legge n. 197 del 2022
- si applica alle controversie tributarie pendenti, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 197), nanti la Corte di Cassazione
- in cui è parte l' Agenzia delle entrate (non si applica all' Agenzia delle dogane)
- aventi ad oggetto «*atti impositivi*», dunque non meramente riscossivi
- escluse le controversie che hanno per oggetto, anche solo in parte (c. 218):
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e l'Iva riscossa all'importazione
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

La procedura di rinuncia

- presupposto per la rinuncia è che le parti pervengano alla definizione transattiva su tutte le pretese azionate in giudizio
 - la definizione transattiva comporta il pagamento integrale degli importi recuperati a titolo di imposta, interessi ed eventuali accessori, mentre le sanzioni vanno ridotte *ex lege* ad 1/18 del minimo fissato dalla legge (c. 214)
 - la definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo tra le parti ed il versamento integrale delle somme dovute, entro 20 giorni dalla sottoscrizione (c. 215)
- il c. 217 esclude espressamente sia la compensazione di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, sia la restituzione delle somme eccedenti eventualmente già versate
- a seguito del perfezionamento della definizione transattiva, il ricorrente può rinunciare al ricorso per cassazione, presentato in via principale o incidentale
 - entro il **30 settembre 2023** (termine prorogato *ex art.* 20, c. 1, lett. g), d.l. n. 34 del 2023)
 - applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 390 c.p.c. (la rinuncia può essere presentata «*finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale*»)